

Conclusioni dell'Avv. Gen. Trstenjak, 3 maggio 2007, Causa C-62/06, Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas c. ZF Zefeser – Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

Rinvio pregiudiziale

La vicenda che ha originato il rinvio riguarda l'art. 3 del Regolamento 1697/79 abrogato dal successivo regolamento CEE n. 2913/92 (codice doganale comunitario), che prevede la prescrizione triennale nel caso di recupero a posteriori di prelievi all'importazione.

La disposizione citata consente la rettifica dei dazi dovuti deve essere perentoriamente effettuata entro tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, salva l'ipotesi in cui il debito origini da un "atto perseguibile penalmente" nel momento in cui è stato compiuto (ora art. 221, n.4), nel qual caso la comunicazione potrà avvenire anche dopo il triennio.

L'Avv. Gen. rileva che con la menzione di "atto penalmente rilevante" il legislatore comunitario abbia voluto effettuare un rinvio al diritto processuale penale nazionale. Perciò solo una sentenza penale di condanna passata in giudicato può consentire alle autorità doganali comunitarie di derogare al termine triennale previsto, dalla nascita dell'obbligazione doganale, per il recupero dei dazi dovuti. Dunque sulla rilevanza penale delle condotte dell'importatore, organo competente a pronunciarsi non può ritenersi l'autorità doganale.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 3 maggio 2007, causa C-299/05, Commissione delle Comunità europee c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Ricorso di annullamento

In base alle conclusioni dell'Avv. Gen. dovrebbe essere annullato l'allegato II del Reg. n. 1408/1971, come modificato dal Reg. n. 647/2005, nella parte in cui inserisce tra le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo: per la Finlandia l'«assegno per la cura dei figli»; per la Svezia l'«assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità»; per il Regno Unito l'«assegno di sussistenza per persone con disabilità», l'«assegno di aiuto» e l'«assegno di cura». Questo annullamento avrebbe come effetto pratico che le prestazioni in questione ritornerebbero alle regole generali del Reg. 1408/1971 e sarebbero "esportabili" nel caso di circolazione all'interno del territorio comunitario.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Quarta sezione), sentenza 3 maggio 2007, Causa C-386/05, Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH

Rinvio pregiudiziale

Laddove vi siano più beni consegnati in più luoghi in un unico Stato membro, il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale deve essere determinata in ragione di criteri economici. Ove quest'ultimo criterio non consenta di stabilire il luogo della consegna principale, l'attore può citare convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Grande sezione), sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW

Rinvio pregiudiziale

La Cour d'Arbitrage del Belgio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europea più questioni pregiudiziali in merito alla validità della decisione quadro Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI in materia di mandato d'arresto europeo.

La Corte di Giustizia ha concluso affermando che dall'esame delle questioni sottoposte non emerge alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

In particolare ha dichiarato che, nell'ambito della sua discrezionalità, il Consiglio può privilegiare lo strumento giuridico della decisione quadro quando, come in questo caso, sono presenti le condizioni per l'adozione di tale atto, e che la soppressione del controllo della doppia incriminazione per alcuni reati menzionati nella decisione non è in contrasto con il principio di legalità in materia penale. Al riguardo la Corte ha constatato che la decisione quadro non intende armonizzare gli elementi costitutivi o le pene per le 32 categorie di reati elencate nella decisione quadro. Pertanto, anche se essa sopprime il controllo della doppia incriminazione per certe categorie di reati, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, che deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici, tra cui il principio di legalità dei delitti e delle pene. Pertanto la soppressione del controllo della doppia incriminazione per taluni reati è conforme al principio di legalità.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Mengozzi, 8 maggio 2007, Causa C-117/06, *Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus*

Rinvio pregiudiziale – Misure antiterrorismo

Il regolamento CE n. 881/2002, contenente misure antiterrorismo nei confronti di persone ed entità associate a bin Laden, Al-Qaeda e Talibani, si applica anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore o, eventualmente, prima della data in cui il nome di uno dei contraenti è stato inserito nella lista dei soggetti cui sono rivolte le misure restrittive. Spetta però alle autorità nazionali (e in particolare al giudice del rinvio) verificare se tale applicazione costituisca una restrizione all'esercizio del diritto di proprietà conforme al principio di proporzionalità.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 7 giugno 2007, Causa C-50/06, *Commissione c. Paesi Bassi*

Ricorso per inadempimento – Espulsione di cittadini comunitari non legalmente residenti

I Paesi Bassi, applicando anche ai cittadini comunitari non legalmente residenti nello Stato la disciplina generale sugli stranieri, che rende possibile l'espulsione come conseguenza automatica di una condanna penale, invece che la direttiva 64/221/CEE (che viceversa esclude tale automatico collegamento), non hanno rispettato gli obblighi discendenti dal diritto comunitario. Infatti, il cittadino comunitario, che pure non disponga nello Stato ospitante di un titolo di soggiorno fondato su altre disposizioni del trattato, può beneficiare di un diritto di soggiorno in diretta applicazione dell'art. 18 CE. La Corte inoltre ribadisce che "lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri".

(Marilena Gennusa)

Corte di Giustizia (Prima Sezione) sentenza 21 giugno 2007, procedimenti riuniti da c. C-231/06 a C-233/06, *Office national des pensions*

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale

In base alla direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, se vi è una discriminazione basata sul sesso in tema di regime pensionistico, gli Stati possono superare tale discriminazione chiedendo al sesso in origine discriminato il pagamento di contributi di regolarizzazione, in misura corrispondente alla differenza tra i contributi versati dalle persone in origine discriminate e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria, maggiorati degli interessi che compensano la svalutazione monetaria. Ciò che non è consentito agli Stati è di esigere tale pagamento in un'unica soluzione, quando tale condizione rende praticamente impossibile o eccessivamente gravosa la regolarizzazione; allo stesso tempo, non è lecito imporre interessi diversi da quelli collegati alla svalutazione monetaria.

Infine, per la Corte, quando in una sentenza pregiudiziale si è affermata l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, spetta alle autorità dello Stato adottare i provvedimenti necessari a garantirne il rispetto. In particolare, nel caso di discriminazioni, fino a quando non vengono prese dallo Stato le misure volte a realizzare la parità di trattamento il principio di uguaglianza esige che siano garantiti alle persone appartenenti alla categoria svantaggiata gli stessi vantaggi di quella privilegiata. Il giudice nazionale, quindi, è tenuto a disapplicare la normativa nazionale discriminatoria e ad applicare al gruppo sfavorito il regime di quello favorito.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sentenza 21 giugno 2007, C-173/05, Commissione c. Italia Ricorso per inadempimento

La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Trattato a causa della legge della regione Sicilia che istituisce un tributo ambientale sui gasdotti. Le autorità italiane affermano che la legge non ha trovato concreta applicazione dal momento che il Tribunale amministrativo della regione Lombardia ha affermato l'incompatibilità del tributo con il diritto comunitario. La Corte non accoglie le difese dell'Italia e la condanna perché la presenza del contributo si pone in contrasto con gli artt. 23, 25, 133 CE e con l'art. 9 dell'Accordo di cooperazione con l'Algeria.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Grande Sezione) sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, *Ordre des barreaux* Rinvio pregiudiziale – diritto ad un equo processo – segreto professionale ed indipendenza degli avvocati.

La Corte costituzionale del Belgio solleva un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla validità della direttiva sulla prevenzione del riciclaggio. Il rinvio è stato proposto nell'ambito del giudizio proposto dall'Ordine degli avvocati e diretto ad ottenere l'annullamento della legge belga che recepisce la direttiva nell'ordinamento nazionale. I ricorsi contestano l'obbligo a carico degli avvocati di informare le autorità competenti nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti connessi al riciclaggio di denaro, in quanto tale obbligo è ritenuto in contrasto con il diritto di difesa ed il diritto ad un equo processo così come garantiti dagli artt. 10 e 11 della Costituzione belga, in combinato disposto con l'art. 6 della CEDU, l'art. 6 comma due UE, nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti. La Corte Costituzionale sostiene che dal momento che il legislatore comunitario è tenuto al rispetto dei diritti di difesa e dell'equo processo, prima di pronunciarsi sulla conformità della legge con la Costituzione è necessario risolvere la questione della validità della direttiva su cui si fonda la legge nazionale.

La Corte di Giustizia prima ricorda che i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni ed alla CEDU, poi

passa a ricostruire la portata dell'art. 6 CEDU attraverso la giurisprudenza di Strasburgo. La Corte non ravvisa una violazione dei diritti fondamentali da parte della direttiva, dal momento che gli obblighi di informazione non sono collegati alle notizie assunte dagli avvocati nel corso dei procedimenti giurisdizionali, ponendosi quindi al di fuori dell'applicazione del diritto ad un equo processo.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot del 28 giugno 2007, causa C-152/05, *Commissione delle Comunità europee contro Regno federale di Germania*

Ricorso per inadempimento

L'Avv. gen. ritiene che la Germania, avendo escluso che i beni situati in altri Stati membri beneficino dell'aiuto alla proprietà immobiliare concesso alle persone integralmente soggette all'imposta tedesca sul reddito, sia venuta meno agli obblighi comunitari.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 28 giugno 2007, cause riunite C-396/05 e C-450/05, *Doris Babeli, Marta Möser, Peter Wachter contro Deutsche Rentenversicherung Bund*

Rinvio pregiudiziale

L'Avv. gen. ritiene che l'allegato IV, parte D, Germania, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia incompatibile con il TCE, nella misura in cui esclude la corresponsione della pensione relativa a periodi contributivi maturati nel territorio del Reich tedesco e nella misura in cui la deroga ivi contenuta in merito alla revoca della clausola di residenza è idonea a indurre una persona a non esercitare il proprio diritto di libera circolazione.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Mazàk del 28 giugno 2007, causa C-440/05, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea*

Ricorso d'annullamento

L'Avv. gen., in ossequio all'insegnamento che può essere tratto dalla pronuncia C-176/03 della Corte di giustizia (relativa alla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale), ritiene che la decisione quadro adottata nell'ambito del terzo pilastro e che prevede sanzioni penali in materia di trasporti e inquinamento provocato da navi debba essere annullata in quanto rientra nella competenza della Comunità il potere di obbligare gli Stati membri a perseguire penalmente i reati in tale materia e a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 28 giugno 2007, causa C-212/06, *Governo della Comunità francese e Governo vallone contro Governo fiammingo*

Rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte costituzionale del Belgio

Secondo l'Avv. gen. il diritto comunitario impedisce che una Comunità autonoma di uno Stato membro federale adotti, nell'esercizio delle proprie competenze, disposizioni che limitano la possibilità di essere assicurato e il godimento di un regime di previdenza sociale alle sole persone che risiedono nel territorio per il quale tale Comunità autonoma è competente, con esclusione di coloro che, indipendentemente dalla nazionalità, risiedono in un'altra parte del territorio dello stesso Stato federale per la quale un'altra Comunità autonoma è competente.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 28 giugno 2007, causa C-331/05 P, *Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee*

Ricorso contro pronuncia del Tribunale di primo grado

La Corte afferma che l'adizione del Mediatore europeo, che permette di eliminare i casi di cattiva amministrazione evitando un ricorso giurisdizionale, rappresenta una libera scelta delle parti e che, pertanto, le spese sostenute liberamente dal denunciante non possono essere considerate come un danno imputabile all'istituzione in causa.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 28 giugno 2007, causa C-467/05, *Giovanni Dell'Orto con l'intervento di Saipem SpA*

Rinvio pregiudiziale

La decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che la nozione di "vittima" non include le persone giuridiche ma le sole persone fisiche.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 3 luglio 2007, Causa C-280/06, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Ente Tabacchi Italiani – ETI SpA e altri*

Rinvio pregiudiziale

Nel rinvio pregiudiziale, sollevato dal Consiglio di Stato italiano all'interno di una causa relativa ad un'intesa sul prezzo delle sigarette, l'Avv. Gen. chiede alla Corte che valuti la partecipazione di una impresa ad un'intesa anticoncorrenziale secondo il principio della responsabilità personale e non in base al criterio della continuità economica. Pertanto in caso di successione tra imprese il comportamento anticoncorrenziale deve essere imputato - in linea di massima - al suo gestore originario, che al momento dell'infrazione era responsabile per l'impresa, anche nel caso in cui, al momento della decisione dell'autorità garante della concorrenza, responsabile dell'impresa è un nuovo gestore.

Questo vale anche nel caso in cui l'impresa, al momento dell'infrazione, era gestita dallo Stato e, successivamente, è stata trasferita ad una persona privata.

Solo in via eccezionale il comportamento anticoncorrenziale può essere imputato al nuovo gestore dell'impresa solo se il nuovo gestore abbia continuato a gestire l'impresa fino al momento della decisione dell'autorità garante della concorrenza, l'originario gestore, al momento della decisione dell'autorità garante della concorrenza, abbia cessato di esistere giuridicamente, ovvero non svolga più alcuna attività economica significativa, neanche su un mercato diverso da quello interessato dall'intesa e tra l'originario e il vecchio gestore sussista un nesso strutturale, ovvero l'impresa sia stata trasferita al nuovo gestore fraudolentemente per eludere le sanzioni previste dalla normativa in materia di concorrenza.

L'Autorità garante della concorrenza (AGCM) non ha potere discrezionale nell'imputazione dei comportamenti anticoncorrenziali. Dispone tuttavia di un margine di valutazione nei limiti in cui, nell'ambito di tale imputazione, deve vagliare rapporti economici complessi.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Seconda sezione), sentenza 5 luglio 2007, causa C 255/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*

Ricorso per inadempimento

Non avendo sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27

giugno 1985, 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva.

Inoltre, non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell'autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti.

(Erik Longo)

Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, Causa T-47/03, *Jose Maria Sison c. Consiglio*

Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 1997, Causa T-327/03, *Stichting Al-Aqsa c. Consiglio*

Ricorsi per annullamento – Misure antiterrorismo

Confermando la linea giurisprudenziale inaugurata nel caso *Organisation de Modjahedines* (Causa T-228/02), il Tribunale annulla in entrambi i casi le decisioni del Consiglio, rispettivamente la 2002/974/CE e la 2003/480/CE, nelle parti in cui includono il nominativo dei ricorrenti nell'elenco dei soggetti destinatari della misura del congelamento dei capitali, per violazione dell'obbligo di motivazione e, conseguentemente, lesione del diritto di difesa e ad un'effettiva tutela giurisdizionale.

(Marilena Gennusa)

Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, Causa T-229/04, *Svezia c. Commissione*

Ricorso per annullamento – Tutela della salute umana e degli animali

Il Tribunale annulla la direttiva della Commissione 2003/112/CE che autorizza l'utilizzo del paraquat come sostanza attiva fitosanitaria, sia pure a determinate condizioni, nonostante tale diserbante sia vietato in ben 13 Paesi (tra cui, appunto, la Svezia) per i suoi effetti gravemente pregiudizievoli per la salute umana ed animale.

Secondo il Tribunale, infatti, la carente o omessa utilizzazione di rilevanti studi medici che attestano i rischi derivanti dall'utilizzo di questa sostanza comporta una violazione del principio di precauzione (che implica che "l'esistenza di indizi seri i quali, senza eliminare l'incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell'innocuità di una sostanza, osta, in linea di principio, all'iscrizione di tale sostanza" nell'elenco di quelle autorizzate) e conseguentemente, il principio di elevata protezione della salute umana e l'obbligo di tutela della salute animale.

(Marilena Gennusa)

Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, causa T-351/03, *Schneider Electric SA c. Commissione*

Ricorso per risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale della Comunità per violazione del diritto di difesa

La grave lesione del diritto di difesa da parte della Commissione nei confronti della Schneider in occasione della sua fusione con Legrand (fusione dichiarata a posteriori incompatibile con il diritto

comunitario, senza che alla Schneider fosse concesso di difendersi in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione) costituisce un comportamento illecito di un'istituzione comunitaria e configura una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata e manifesta da far sorgere, in capo alla ricorrente, un diritto al risarcimento del danno subito.
(Marilena Gennusa)

Sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Lucchini SpA*

Rinvio pregiudiziale

Disapplicazione dell'art. 2909 c.c. (principio dell'autorità di cosa giudicata)

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia dal Consiglio di Stato riguardava la possibilità di revocare un atto nazionale di concessione di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, adottato in applicazione di una sentenza che aveva ormai acquistato autorità di cosa giudicata.

Per la Corte di Giustizia, è incompatibile con il diritto comunitario l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata quando essa impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario. Secondo una giurisprudenza costante e per effetto del principio del primato del diritto comunitario, il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario e, in caso, di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi disposizione della legislazione nazionale ad esse contraria. Pertanto l'art. 2909 del codice civile italiano (principio dell'autorità di cosa giudicata) va disapplicato, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva.

I giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune.

(Giulia Tiberi)

Sentenza 18 luglio 2007, causa C-134/05, *Commissione c. Repubblica italiana*

Ricorso per inadempimento

Libertà di stabilimento – attività di recupero crediti in via stragiudiziale prevista dal Tulp – contrasto con il diritto comunitario

La Corte di giustizia ha ritenuto in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 CE e 49 del Trattato CE, le norme italiane previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) riguardanti il regime autorizzatorio per le agenzie che esercitano attività di recupero crediti in via stragiudiziale, dal momento che impongono all'agenzia, anche se ha già ottenuto un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, di chiedere una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province in cui intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia; di avere a disposizione dei locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti e di disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività.

(Giulia Tiberi)